



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Via Arenula, 70 - 00186 Roma
Ufficio II Libere Professioni



n_dg. DAG. 26/09/2016. 0171912.U

Consiglio nazionale degli architetti,
pianificatori, paesaggisti e conservatori
direzione.cnappc@archiworldpec.it

OGGETTO: procedimenti disciplinari ex art 44, comma 2, RD 2537/1925 – possibilità di
notifica a mezzo PEC Richiesta di quesito interpretativo.

Rif. prot. 134983.E del 21.7.2016

In relazione al quesito di cui all'oggetto, si rappresenta che il Ministero della Giustizia
esercita sugli ordini professionali esclusivamente un funzione di vigilanza volta alla verifica
del corretto funzionamento degli Enti.

Il quesito posto presuppone, viceversa, un'attività di interpretazione delle norme
sostanziali che, anche negli ordinamenti speciali (quale quello che regola un Ordine
professionale), è rimessa in via esclusiva all'organo decidente, al pari del merito di qualsiasi
questione controversa. Non a caso, i provvedimenti decisoni (ed es., come nel caso di specie,
i provvedimenti disciplinari) sono impugnabili in sede giurisdizionale. È evidente, di
conseguenza, l'impossibilità che questo ufficio possa fornire una interpretazione della
normativa vigente, auscio che tale interpretazione, oltre ad esulare dalle competenze di
vigilanza del Ministero, andrebbe a "sovrapporsi" indebitamente a quella dell'organo
eventualmente chiamato alla decisione giurisdizionale.

Roma,

Il magistrato addetto

Adele Verde
Adele Verde